

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. PROMOSSA DA P.N. 1898 S.R.L.

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 37 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da P.N. 1898 S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Roma, 12 settembre 2022 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, P.N. 1898 S.r.l. ("**BidCo**" o l'"**Offerente**"), società posseduta al 100% da Nattino Holding S.r.l. ("**Holding**"), a seguito dell'esecuzione, in data odierna, del conferimento (il "**Conferimento**") in Holding, da parte dei componenti del Ramo GN (come di seguito definito), delle azioni da questi detenute in Banca Finnat Euramerica S.p.A. (la "**Banca**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**") e complessivamente rappresentative del 68,72% del capitale sociale dell'Emittente, con la presente comunicazione (la "**Comunicazione**") rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1 e 109 del TUF (l'"**Offerta**"), finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni (le "**Azioni**") dell'Emittente, dedotte:

- (a) le complessive n. 249.383.724 Azioni, pari a circa il 68,72% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da Holding;
- (b) le complessive n. 17.434.075 Azioni, pari a circa il 4,80% del capitale sociale dell'Emittente, detenute, rispettivamente, dall'Avv. Maria Sole Nattino (n. 6.704.868 Azioni, pari all'1,85% del capitale sociale dell'Emittente, di cui n. 5.704.868 Azioni in piena proprietà e n. 1.000.000 Azioni in nuda proprietà con usufrutto all'Avv. Daniela Salivetto), dalla Dott.ssa Ilaria Nattino (n. 6.954.867 Azioni, pari all'1,92% del capitale sociale dell'Emittente, di cui n. 5.954.867 Azioni in piena proprietà e n. 1.000.000 Azioni in nuda proprietà con usufrutto all'Avv. Daniela Salivetto) e dall'Avv. Daniela Salivetto (n. 3.774.340 Azioni, pari all'1,04% del capitale sociale dell'Emittente, in piena proprietà) (congiuntamente, il "**Ramo AN**");
- (c) le complessive n. 7.303.000 Azioni, pari a circa il 2,01% del capitale sociale dell'Emittente, detenute dal Dott. Giovanni Malagò e dal Dott. Lupo Rattazzi tramite la *holding* di partecipazioni GL Investimenti S.r.l. ("**GL Investimenti**");
- (d) le complessive n. 4.303.228 Azioni, pari a circa l'1,19% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da H.P.A. S.r.l. ("**HPA**");
- (e) le n. 28.810.640 Azioni proprie detenute dall'Emittente, pari a circa il 7,94% del capitale sociale dell'Emittente stesso (le "**Azioni Proprie**");
- (f) le complessive n. 13.000.000 Azioni, pari a circa il 3,58% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da BidCo.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e a conseguire il *delisting* (il "**Delisting**").

L'Offerta ha pertanto ad oggetto n. 42.645.333 Azioni, rappresentanti circa l'11,75% del capitale sociale della Banca (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), del valore nominale di Euro 0,20 ciascuna, con godimento regolare.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

L'Offerente promuoverà l'Offerta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta.

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

1.1 L'Offerente e la relativa compagine sociale

P.N. 1898 S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 16600051003, capitale sociale di Euro 10.000,00.

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da Holding, società partecipata a seguito del Conferimento:

- dal Dott. Arturo Nattino, che detiene in piena proprietà una partecipazione pari al 31,54% del capitale sociale;
- dalla Dott.ssa Giulia Nattino, che detiene in piena proprietà una partecipazione pari al 17,461% del capitale sociale;
- dalla Dott.ssa Paola Nattino, che detiene in piena proprietà una partecipazione pari al 17,461% del capitale sociale;
- dal Dott. Andrea Nattino, che detiene in piena proprietà una partecipazione pari al 24,574% del capitale sociale, e in nuda proprietà (i) il 3,33% del capitale sociale della Banca con usufrutto a favore del dott. Giampietro Nattino e (ii) il 5,45% del capitale sociale della Banca con usufrutto a favore della Sig.ra Celeste Buitoni;
- dal Dott. Giampietro Nattino jr, che detiene in piena proprietà una partecipazione pari al 4,482% del capitale sociale, e in nuda proprietà (i) l'1,67% del capitale sociale della Banca con usufrutto a favore del Dott. Giampietro Nattino e (ii) il 2,72% del capitale sociale della Banca con usufrutto a favore della Sig.ra Celeste Buitoni;
- dal Dott. Paolo Nattino, che detiene in piena proprietà una partecipazione pari al 4,482% del capitale sociale, e in nuda proprietà (i) l'1,67% del capitale sociale della Banca con usufrutto a favore del Dott. Giampietro Nattino e (ii) il 2,72% del capitale sociale della Banca con usufrutto a favore della Sig.ra Celeste Buitoni.

Alla data della presente Comunicazione l'Offerente è controllato da Holding ai sensi dell'art. 93 del TUF e dell'art. 2359 cod. civ.

1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta

Ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, del TUF, Holding, i componenti del Ramo AN, GL Investimenti e HPA sono persone che agiscono di concerto con l'Offerente (le "**Persone che Agiscono di Concerto**") e, ciascuna di esse, una "**Persona che Agisce di Concerto**"). In particolare:

- (i) Holding controlla direttamente l'Offerente (*cf.* Paragrafo 1.1 *supra*), e
- (ii) il Ramo AN, GL Investimenti e HPA hanno assunto, in data 24 marzo 2022, impegni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF (il "**Patto Parasociale**"), nei confronti di Holding e di Bidco: (a) a non portare in adesione alcuna azione all'Offerta; (b) a non vendere, trasferire, direttamente o tramite una delle proprie controllate o affiliate, o altrimenti disporre, o accettare di vendere, trasferire o altrimenti disporre, apporre gravami, o concedere diritti di terzi su, direttamente o tramite una delle proprie controllate o affiliate, le azioni, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale; (c) a non acquistare o acquisire, se non per il tramite di Holding o di Bidco, direttamente o per il tramite di proprie controllate o affiliate, dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale fino ai 6 (sei) mesi successivi al perfezionamento dell'Offerta, azioni e/o strumenti finanziari dell'Emittente, nonché qualsiasi altro strumento finanziario correlato; né ad intraprendere o a far intraprendere ad alcuna delle loro controllate o affiliate, alcuna operazione che possa comportare, per qualsiasi motivo, un aumento del prezzo dell'Offerta o possa vanificare il successo della stessa (inclusa qualsiasi offerta nuova, al rialzo, rinnovata o modificata); (d) a consultare preventivamente Holding prima dell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente.

Complessivamente, le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente detengono n. 278.424.027 Azioni dell'Emittente, rappresentative di circa 76,73% del capitale sociale, che non formano pertanto oggetto della presente Offerta.

Fermo restando quanto precede, l'Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione alla medesima.

Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale si rinvia alle relative informazioni essenziali, pubblicate nei termini e con le modalità prescritte dall'articolo 122 del TUF e dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti.

1.3 Emittente

L'Emittente è una società per azioni, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49, numero di telefono +39 06 699331. L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 00168220069, nonché partita IVA 00856091004, con REA n. 444286.

L'Emittente è iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5369 e, in qualità di società capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Finnat Euramerica", all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 5557. L'Emittente aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Emittente ammonta a Euro 72.576.000,00, suddiviso in n. 362.880.000 Azioni del valore nominale di Euro 0,20 ciascuna.

Le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF (codice ISIN: IT0000088853).

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

La tabella che segue riporta i soggetti (diversi dall'Offerente) che, alla data della presente Comunicazione - sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito *internet* di CONSOB, nonché delle informazioni in possesso dell'Offerente - detengono una quota del capitale sociale dell'Emittente superiore al 5%.

Azionista	Numero di azioni ordinarie	Percentuale di partecipazione al capitale sociale
Nattino Holding S.r.l.	249.383.724	68,72%
Flottante	42.645.333	11,75%
Azioni proprie	28.810.640	7,94%

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

2.1 Presupposti giuridici dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF nonché delle relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento Emittenti.

In particolare, in data 24 marzo 2022 (la "**Data di Riferimento**") la Società ha reso noto l'intenzione dei componenti del Ramo GN (come di seguito definito), subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, di concentrare in Holding le Azioni detenute nella Banca complessivamente pari al 68,72% circa del capitale sociale della stessa, mediante il Conferimento, funzionale a dare stabilità e certezza di lungo termine agli assetti proprietari della Banca mediante l'adozione di un adeguato assetto statutario della Holding (la "**Comunicazione sulla Riorganizzazione**"). Sempre alla Data di Riferimento, il Ramo AN, GL Investimenti e HPA hanno assunto impegni rilevanti ai sensi del Patto Parasociale nei confronti di Holding e di BidCo.

In data 8 settembre 2022, (i) l'Assemblea Straordinaria di Holding ha deliberato l'aumento di capitale in natura a servizio del Conferimento da Euro 10.000,00 ad Euro 100.000,00, quindi per complessivi Euro 90.000,00 con sovrapprezzo complessivo di Euro 55.603.599,83 (l'**Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento**"), e (ii) l'atto di Conferimento è stato sottoscritto. Il Conferimento, quindi, è stato eseguito in data odierna successivamente all'iscrizione dell'atto di Conferimento presso il competente Registro delle Imprese.

L'obbligo di procedere all'Offerta consegue, quindi, all'esecuzione, avvenuta, come detto, in data odierna, del Conferimento in Holding delle partecipazioni detenute nell'Emittente da parte dei componenti del Ramo GN (come *infra* definito) in liberazione dell'Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento e, in particolare:

(i) dal Dott. Arturo Nattino (n. 78.654.240 Azioni, pari al 21,68% del capitale sociale dell'Emittente),

- (ii) dal Dott. Giampietro Nattino jr. (n. 11.177.324 Azioni, pari al 3,08% del capitale sociale dell'Emittente, di cui n. 228.400 Azioni in piena proprietà e n. 10.948.924 Azioni in nuda proprietà con usufrutto a Giampietro Nattino, per n. 4.157.338 Azioni, e a Celeste Buitoni, per n. 6.791.586 Azioni),
- (iii) dal Dott. Paolo Nattino (n. 11.177.324 Azioni, pari al 3,08% del capitale sociale dell'Emittente, di cui n. 228.400 Azioni in piena proprietà e n. 10.948.924 Azioni in nuda proprietà con usufrutto a Giampietro Nattino, per n. 4.157.338 Azioni, e a Celeste Buitoni, per n. 6.791.586 Azioni),
- (iv) dalla Dott.ssa Giulia Nattino (n. 43.545.600 Azioni, pari al 12% del capitale sociale dell'Emittente),
- (v) dalla Dott.ssa Paola Nattino (n. 43.545.600 Azioni, pari al 12% del capitale sociale dell'Emittente),
e
- (vi) dal Dott. Andrea Nattino (n. 61.283.636 Azioni, pari al 16,89% del capitale sociale dell'Emittente, di cui n. 39.385.789 Azioni in piena proprietà e n. 21.897.847 Azioni in nuda proprietà con usufrutto a Giampietro Nattino, per n. 8.314.676 Azioni, e a Celeste Buitoni, per n. 13.583.171 Azioni),

(congiuntamente, il “**Ramo GN**”).

Il perfezionamento dell'operazione era subordinato alle autorizzazioni regolamentari e di legge da parte delle autorità competenti, le quali sono state rilasciate come di seguito indicato:

- i) autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, delle pertinenti disposizioni europee e della normativa secondaria, rilasciata dalla Banca Centrale Europea con provvedimento del 10 agosto 2022, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte di Holding, (a) di una partecipazione di controllo diretta nell'Emittente, per effetto del Conferimento; (b) di una partecipazione qualificata indiretta (tramite la Banca) in Imprebanca S.p.A., partecipata al 20% dalla Banca;
- ii) autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, delle pertinenti disposizioni europee e della normativa secondaria, rilasciata dalla Banca Centrale Europea con provvedimento del 10 agosto 2022, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte di BidCo, di una partecipazione qualificata diretta nell'Emittente per effetto delle azioni che saranno consegnate nel contesto dell'Offerta;
- iii) autorizzazione ai sensi dell'art. 15 TUF e delle pertinenti disposizioni della normativa secondaria, rilasciata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 agosto 2022, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte di Holding, delle partecipazioni qualificate indirette (tramite la Banca) in Investire SGR S.p.A. e REDO SGR S.p.A.;
- iv) autorizzazione ai sensi degli artt. 19 e 110 TUB, 199 TUF e delle pertinenti disposizioni della normativa secondaria, rilasciata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 agosto 2022, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte di Holding, della partecipazione di controllo indiretto (tramite la Banca) in Finnat Fiduciaria S.p.A.

2.2 Motivazioni dell'Offerta

L'obbligo dell'Offerente di promuovere l'Offerta è sorto a seguito dell'esecuzione del Conferimento, il quale risulta funzionale a dare stabilità e certezza di lungo termine alla struttura proprietaria della Banca mediante l'adozione di un adeguato assetto statutario della Holding.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e a conseguire il Delisting.

Pertanto, al verificarsi dei relativi presupposti, l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. Qualora sia conseguito il Delisting, Holding intende proporre ai competenti organi della stessa, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge e regolamentari, la realizzazione della fusione inversa per incorporazione di BidCo nell'Emittente, ferma l'applicabilità dell'art. 2501-*bis* cod. civ.

Qualora il Delisting non venisse raggiunto al termine dell'Offerta (ivi inclusi, come *infra* definiti, al termine dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto), l'Offerente si riserva di realizzare il Delisting per il tramite della eventuale fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente.

Si segnala, in ogni caso, che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito a tali eventuali operazioni straordinarie.

Per una descrizione più dettagliata degli obiettivi dell'Offerta si rimanda al Documento di Offerta, che sarà redatto e messo a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità previsti dalla normativa applicabile.

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

3.1 Categorie e quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa in Italia e ha ad oggetto massime n. 42.645.333 Azioni, rappresentative dell'11,75% del capitale sociale dell'Emittente. Come indicato *supra*, le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni, dedotte (i) le azioni detenute da Holding, (ii) le Azioni detenute dal Ramo AN, (iii) le Azioni detenute da GL Investimenti, (iv) le Azioni detenute da HPA, (v) le Azioni Proprie e (vi) le Azioni detenute da BidCo.

A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione nonché durante il Periodo di Adesione (come *infra* definito), come eventualmente prorogato, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto, fermo restando quanto previsto dal Patto Parasociale, si riservano il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in ogni caso a fronte della corresponsione di un prezzo non superiore al Corrispettivo (come *infra* definito). Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto) al di fuori dell'Offerta.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

Alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici

argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire Azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitati.

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell'Offerta

3.2.1 Corrispettivo unitario e sua determinazione

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta il corrispettivo pari a Euro 0,31 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Il Corrispettivo è stato determinato (i) nell'assunto che l'Emittente non approvi né dia corso a distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve; in tal caso il Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione, e (ii) tenuto conto di quanto disposto dall'art. 106, comma 2 del TUF, ai sensi del quale un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente per l'acquisto di azioni ordinarie dell'emittente nei dodici mesi anteriori alla data della comunicazione di cui all'art. 102 TUF.

In particolare, l'Offerente ha ritenuto di determinare il prezzo dell'Offerta individuando, in modo autonomo e comunque conforme a quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del TUF, l'importo di Euro 0,31. Si precisa che nella determinazione del Corrispettivo, l'Offerente non si è avvalso di valutazioni rese da esperti indipendenti. Inoltre, l'Offerente ha altresì tenuto principalmente conto del premio implicito del Corrispettivo che si è voluto riconoscere agli azionisti di minoranza dell'Emittente rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni dell'Emittente alla Data di Riferimento e alla media aritmetica dei prezzi ufficiali ponderata per i volumi scambiati delle Azioni dell'Emittente relativi a 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi precedenti alla Data di Riferimento.

Coerentemente ai criteri di cui sopra, dal momento che né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente hanno acquistato azioni dell'Emittente - nei dodici mesi antecedenti la data della Comunicazione dell'Offerente - a un prezzo superiore alla valorizzazione unitaria delle Azioni dell'Emittente riconosciuta dall'Offerente, il Corrispettivo è pari a Euro 0,31.

Inoltre, il Corrispettivo non è inferiore ai valori di Conferimento ai fini dell'Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento quali oggetto di verifica da parte del perito Prof. Alberto Dello Strologo, nel contesto della relazione giurata rilasciata ai sensi dell'articolo 2465 cod. civ. in data 7 settembre 2022.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

3.2.2 Media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni

Il Corrispettivo incorpora i seguenti premi rispetto ai prezzi ufficiali delle Azioni dei periodi di riferimento indicati nella seguente tabella (*Fonte: Bloomberg*):

Periodo di riferimento	Prezzo medio per Azione ponderato (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio per Azione (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio per Azione (in % rispetto al prezzo medio)
23 marzo 2022 (ultimo giorno di borsa aperta)	0,257	0,053	20,7%

prima della diffusione del Comunicato sulla Riorganizzazione)			
Media prezzi a 1 mese	0,250	0,060	24,1%
Media prezzi a 3 mesi	0,262	0,048	18,4%
Media prezzi a 6 mesi	0,271	0,039	14,2%
Media prezzi a 12 mesi	0,273	0,037	13,5%

3.2.3 Controvalore complessivo dell'Offerta

L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni sarà pari a Euro 13.220.053,23.

L'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento del Corrispettivo.

In particolare, l'Offerente intende pagare il Corrispettivo in parte attraverso apporti di capitale che sono stati messi a disposizione dell'Offerente, a titolo di finanziamento soci, direttamente da Holding e, in parte, attraverso il ricorso all'indebitamento finanziario. A tal riguardo, in data 27 luglio 2022 l'Offerente ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A. un contratto di finanziamento avente, tra l'altro, a oggetto un finanziamento per cassa per un importo massimo pari a Euro 13,3 milioni per coprire parte dell'esborso connesso all'Offerta nel caso in cui BidCo, ad esito dell'Offerta, raggiunga (direttamente e indirettamente, unitamente con le Persone che Agiscono di Concerto con la medesima) una partecipazione complessiva nell'Emittente superiore al 90% del capitale dello stesso, considerando anche le Azioni Proprie detenute dalla Banca (la "Soglia").

L'Offerente consegnerà a CONSOB, entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, adeguate garanzie di esatto adempimento secondo quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.3 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 106 comma 1 del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni.

Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell'Offerta dettate dalla legge.

3.4 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione") sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto dei termini previsti dall'art. 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 25 giorni di borsa aperta, salvo proroghe.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla data di pagamento del Corrispettivo e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di pegni ovvero altri gravami o vincoli)

aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti dall'Offerente interessi sul Corrispettivo.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta avverrà entro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato (la "**Data di Pagamento**").

Si segnala che, in ragione del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta, l'Offerta non sarà oggetto di riapertura dei termini in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "*La riapertura dei termini non si applica [...] b) qualora, nelle offerte aventi ad oggetto titoli, l'offerente, al termine del periodo di adesione, venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del Testo unico e, nel secondo caso, abbia dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni*".

3.5 Delisting

3.5.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Come anticipato al Paragrafo 2.2 *supra*, l'Offerente intende realizzare il Delisting delle Azioni. Conseguentemente, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa la proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Si rammenta che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate.

Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempierà pertanto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF"**). Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, vale a dire a un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

Si precisa che a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**") – disporrà il Delisting a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di

strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti possibili difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

3.5.2 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa la proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, nonché per effetto dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"), a un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell'Offerta.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempierà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Si rammenta che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'art. 108, comma 1, del TUF e dall'art. 111 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle Azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3.5.3 Fusione

L'Offerente intende procedere alla fusione per incorporazione tra l'Emittente e BidCo nel caso di Delisting (la "**Fusione**"), subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, fermo restando che, alla data della Comunicazione, l'Offerente non ha tuttavia ancora assunto alcuna decisione in merito all'eventuale Fusione, né alle relative modalità di esecuzione, ancorché la stessa costituisca un obiettivo dell'Offerta in linea con le motivazioni di quest'ultima.

Fusione in assenza di Delisting

Ove non siano stati raggiunti i presupposti per il Delisting ad esito dell'Offerta, e dunque le azioni ordinarie dell'Emittente non venissero revocate dalla quotazione, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata), a seconda dei casi, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di Legge applicabili (ivi incluso l'art. 2501-bis cod. civ.).

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* cod. civ., in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Fusione successiva al Delisting

Nell'ipotesi alternativa in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di fusione inversa per incorporazione dell'Offerente nella Società dopo il Delisting, agli azionisti dell'Emittente che: (i) rimanessero tali in caso di raggiungimento da parte dell'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione, spetterebbe il diritto di recesso esclusivamente al ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 2437 cod. civ. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ove previsto, sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ., tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Ulteriori possibili operazioni straordinarie

L'Offerente non esclude l'eventualità che, anche in mancanza della Fusione, vengano realizzate, nel rispetto della normativa applicabile, eventuali operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di Delisting che di non revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo.

3.6 Mercati in cui è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura

di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri *advisor*. L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene n. 13.000.000 Azioni, pari al 3,58% del capitale sociale dell'Emittente.

Inoltre, alla data della presente Comunicazione:

- (a) Holding detiene complessive n. 249.383.724 Azioni, pari al 68,72% del capitale sociale dell'Emittente;
- (b) il Ramo AN, quale Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente in virtù del Patto Parasociale, detiene le complessive n. 17.434.075 Azioni, pari al 4,80% del capitale sociale dell'Emittente;
- (c) GL Investimenti, quale Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente in virtù del Patto Parasociale, detiene le complessive n. 7.303.000 Azioni, pari al 2,01% del capitale sociale dell'Emittente;
- (d) HPA, quale Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente in virtù del Patto Parasociale, detiene le complessive n. 4.303.228 Azioni, pari all'1,19% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non detengono strumenti finanziari derivati che conferiscono posizioni lunghe nell'Emittente.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Le necessarie autorizzazioni regolamentari e di legge relative al Conferimento, nonché all'acquisizione di una partecipazione diretta nell'Emittente da parte di BidCo, sono state ottenute prima della data odierna.

6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *Internet* dell'Emittente (www.bancafinnat.it).

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari,

e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Finnat Euramerica S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni Banca Finnat Euramerica S.p.A. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono quotate sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi).

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.